

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2003

**recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina**

[notificata con il numero C(2003) 3561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 82/894/CEE concerne la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, compresa l'encefalopatia spongiforme dei bovini («BSE»). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono notificare i focolai primari della BSE sia alla Commissione che agli altri Stati membri entro 24 ore. La stessa direttiva dispone inoltre che i focolai secondari della BSE siano notificati alla Commissione ogni settimana.
- (2) Varie decisioni della Commissione, l'ultima delle quali è la decisione 98/12/CE <sup>(3)</sup>, hanno concesso agli Stati membri deroghe temporanee alle disposizioni della direttiva 82/894/CEE concernenti la notifica dei focolai primari della BSE entro 24 ore. La deroga temporanea prevista dalla decisione 98/12/CE dispone che tutti i focolai della BSE siano notificati alla Commissione ogni settimana.
- (3) Focolai di BSE continuano a manifestarsi nella Comunità. Alla luce dell'esperienza passata, la notifica della BSE prescritta per i focolai secondari risulta sufficiente. In

conformità, è opportuno mantenere una deroga temporanea che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione i focolai primari di BSE ogni settimana.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 82/894/CEE, qualsiasi focolaio di encefalopatia spongiforme dei bovini è notificato, sino al 31 dicembre 2007, conformemente al disposto dell'articolo 4 della stessa direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 63.